

COPIA x Segretario generale

Allegato A

18 SET 2012



2012

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI



0007651-18/09/2012-SC_SIC-R14-P

Al Sig. Presidente
della Provincia Regionale di
TRAPANI

PROT. ENTRAT.
n° 51125

FAX 0923 - 28 815
TEL 0923 - 80 67 70

4

provincia.trapani@cert.prontatp.net

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali - Rendiconto 2010: adempimenti ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

Si trasmette, a norma e per gli effetti dell'art. 24 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, nel testo modificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 161, copia dell'ordinanza n. 218/2012/CONTR., con la quale il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana ha convocato per il 26 SETTEMBRE 2012, alle ore 11.00, nell'aula delle adunanze di via Notarbartolo n. 8, la Sezione stessa per la pronuncia riguardante l'argomento indicato in oggetto.

Si trasmettono, altresì, le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore in ordine alla relazione sul rendiconto 2010 inviata dall'Organo di revisione.

Si rappresenta, inoltre, la necessità di comunicare l'avvenuta ricezione della presente nota, anche per telefono, ai seguenti numeri: 091/6267219 (Sig.ra Romano); 091/6267323 (Sig.ra Tinnirello) o a mezzo fax ai nn. 091/6267323, 091/6267219 oppure 091/304955.

Si rappresenta infine, che le memorie e le deleghe a rappresentare l'Amministrazione, ove esistenti, pervengano a questo Servizio in tempo utile, almeno tre giorni prima dell'adunanza anche a mezzo fax ai nn. 091/6267323, 091/6267219 oppure 091/304955.

Maria Di Francesco
Maria Di Francesco



N. 218/2012/CONTR.

Corte dei Conti

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana;
- VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTI l'art. 3, commi 4° e 6°, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
- VISTO l'art. 1, commi 166-168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
- VISTA la relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2010 della Provincia Regionale di Trapani;
- VISTA la relazione del Magistrato istruttore n. 25046549 del 30 luglio 2012;
- RITENUTO di dover convocare la Sezione di controllo affinché la stessa adotti specifica pronuncia ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

ORDINA

La Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana è convocata per il 26 SETTEMBRE 2012, alle ore 11,00, nell'aula delle adunanze al primo piano della sede di Via Notarbartolo, 8, per gli adempimenti di cui al menzionato comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in ordine al rendiconto 2010 (legge finanziaria 2006) (relatore: Primo Referendario Francesco Albo).

Copia della presente ordinanza sarà comunicato al Signor Presidente della Provincia Regionale di Trapani, per le deduzioni e la rappresentanza davanti alla Sezione stessa.

Palermo, 18 SET. 2012

IL PRESIDENTE
F.to Arrigoni



Corte dei Conti
UFFICIO III
SUPPORTO CONTROLLO
GESTIONE ENTI LOCALI SICILIA

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. R07A



DOC. INTERNO N. 25046549 del 30/07/2012

Osservazioni in ordine alla relazione ex art. 1, comma 166 e seg., L.F. 2006, sul rendiconto dell'esercizio 2010, trasmessa dall'Organo di Revisione della Provincia regionale di TRAPANI (TP),

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge 266/2005 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul rendiconto dell'esercizio di competenza, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

In considerazione di ciò il Presidente della Sezione Regionale di controllo per la Regione siciliana, con nota del 05 agosto 2011, ha comunicato al Presidente della Provincia e all'Organo di revisione l'approvazione della deliberazione di questa Sezione di controllo n.130/2011/INPR del 28 luglio 2011 avente ad oggetto: "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2010", ai fini della compilazione dei questionari e della loro trasmissione entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto.

In data 04/11/2011, l'organo di revisione della Provincia regionale di Trapani ha trasmesso la menzionata relazione. Dalla documentazione pervenuta e dalla successiva attività istruttoria condotta è emerso quanto segue:


1. consistenti debiti fuori bilancio, pari ad €1.289.172,02, in gran parte imputabili a copertura disavanzi e a ricapitalizzazioni di società partecipate, e il mancato riconoscimento, nell'esercizio 2010, di debiti fuori bilancio per €246.525,22;
2. utilizzo dei servizi per conto terzi (voce "Altre per servizi c/terzi") al di fuori delle voci tassativamente individuate dal principio contabile 2.25, con riferimento a:
 - a. spese di funzionamento segreteria ATO idrico su somme trasferite dai Comuni;
 - b. somme da versare a seguito di liquidazione sinistri compagnie assicurative;
 - c. somme da restituire per doppio bonifico sul c/c di tesoreria;
 - d. somme erogate per pagamenti in c/funziario delegato;

- e. somme da pagare in attesa di definizione asse ereditario beneficiario defunto;
- f. trasferimento LSU anno 2011 erogato nel 2010 da incassare nell'anno di competenza;
- g. somme da pagare a seguito di trasferimenti o trattenute varie.
3. la presenza di una situazione di forte criticità nella gestione delle società partecipate della Provincia con particolare riferimento ai seguenti organismi partecipati per i quali si rilevano elevate perdite nell'ultimo triennio 2008-2010, tali da richiedere gli interventi di cui all'art. 2447 del c.c.:
- a. Società "Mega Service S.p.A.", partecipata per il 100% e destinataria di svariati affidamenti di lavori da parte dell'ente, in relazione alla quale si registra un aumento del costo del personale a seguito della trasformazione del contratto di lavoro di 40 dipendenti da "CCNL servizi" a "CCNL edile" che ha determinato un aumento dei costi del personale da €1.967.440 del 2008 a circa €2.400.000 nel 2009. Per la copertura delle perdite 2009 la Provincia ha riconosciuto debiti fuori bilancio legati per €616.811 (lettera b) - copertura disavanzi e perdite) e per €350.000 (lettera c) - ricapitalizzazioni). Ulteriore ricapitalizzazione risulta essere stata effettuata a seguito delle perdite registrate nel 2010 (euro 311.302,00);
- b. Società "Airgest S.p.A.", partecipata per 49,47%; dal rendiconto 2010 emerge una perdita d'esercizio di €2.355.084 che viene coperta mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria vincolata di cui sopra e per la restante parte con abbattimento del capitale sociale che da €5.223.196,00 viene ridotto a €2.350.762,20 (delibera assemblea straordinaria 3.08.2011). Dal preventivo 2011 risulta un onere a carico della Provincia di 1.350.000,00 per aumento di capitale;
- c. Società "Agriturpesca S.r.l.", partecipata per il 100%, in relazione alla quale si registra un risultato d'esercizio e un patrimonio netto costantemente negativo. Nel 2010 la Provincia risulta aver acquisito l'intero pacchetto azionario della società, riconoscendo un debito fuori bilancio per €159.720,39 (lettera b) - copertura disavanzi e perdite) e per €100.000,00 (lettera c) - ricapitalizzazioni). Il 2010 chiude con un'ulteriore perdita di €67.856,00 che al pari degli esercizi precedenti è tale da rientrare nella fattispecie di cui all'art. 2447 del c.c.;
- d. Si riscontra, inoltre, l'adesione multipla della Provincia a forme associative in violazione di quanto disposto dalla L.R. 16-12-2008, n. 22 e il mantenimento della partecipazione nella società "Eurobic del Mediterraneo S.C.p.A", per la quota del 50%, il cui ultimo bilancio approvato risale al 2005.
4. Profili di criticità connessi all'andamento della spesa per il personale nell'ultimo triennio di riferimento atteso:
- a. l'utilizzo, nell'esercizio 2010, dell'avanzo di amministrazione per finanziare spese relative all'integrazione salariale del personale



- precario (euro 850.000,00) con possibili refluenze anche sul rispetto del limite imposto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 relativamente alle spese per il personale;
- b. l'elevata incidenza percentuale sull'ammontare della spesa corrente (48% circa) in presenza di proroghe e rinnovi contrattuali nell'esercizio 2010;
- c. un aumento complessivo della spesa per il personale da euro 16.982.638,00 nel 2008 a euro 19.293.070,64 nel 2010 (+2.310.433,00) a fronte di una riduzione del numero dei dipendenti pari a 359 unità. In tale ambito, si registra anche una discordanza tra l'entità numerica del personale complessivamente impiegato nella Provincia riportata nel questionario (623 nel 2008; 614 nel 2009; 605 nel 2010) e i dati comunicati dall'Organo di revisione nel parere al rendiconto 2010 (680 nel 2008; 675 nel 2009; 621 nel 2010).

Il Magistrato Istruttore
(dott. Francesco Albo)



Allegato B



Provincia Regionale di Trapani

Il Commissario Straordinario

Prot.n. 52476/RE

del 25 SET 2012

Anticipata via fax
091-6267323

Alla Corte dei Conti
Sezione di Controllo per
la Regione Siciliana
Via E. Notarbartolo,8
90141 PALERMO

Oggetto: Osservazioni in ordine alla relazione ex art.1 comma 166 e seg. L.F. 2006, sul rendiconto dell'esercizio 2010.

In riferimento alle osservazioni in ordine alla relazione ex art.1 comma 166 e seg. l.f. 2006, sul rendiconto dell'esercizio 2010, trasmessa dall'organo di revisione della Provincia di Trapani, richieste con ordinanza n.218/2102/contr della Corte dei Conti sezione di controllo della Regione Siciliana si relaziona quanto segue:

1. Con riguardo ai debiti fuori bilancio in gran parte imputabili a copertura di disavanzi e ricapitalizzazione di società partecipate si rinvia ai chiarimenti forniti al punto 3.b., mentre sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio per €.246.525,22 risultano già riconosciuti :
 - debiti per €35.568,12 con delibere consiliari n.64/c del 30/05/2011 e 74/c del 07/09/2011;
 - il debito di € 3268,76 per fatture insolite della Wolter Kluwer, è stato ridotto a seguito verifica contabile, ad € 2561,36 e lo stesso è stato riconosciuto quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett e) d.lgs 267/00 con deliberazione consiliare n. 24/C del 30/01/2012;
 - con riguardo al debito per € 163.136,34, la Giunta provinciale con deliberazione n.320 del 14/09/2011 ha autorizzato la composizione transattiva a seguito decreto ingiuntivo promosso dall'Impresa Lavoro SUD s.r.l., successivamente liquidato e pagato con determinazione dirigenziale del 7° Settore n. 435 del 7.12.2011;
 - in merito al potenziale debito fuori bilancio di € 691,00 per fatture insolite emesse dalla ditta maggioli s.p.a, gli uffici, valutata con attenzione la documentazione in possesso, hanno appurato che nessuna somma era dovuta alla ditta in oggetto in quanto il credito vantato si riferiva ad una clausola di rinnovo automatico di un servizio in abbonamento che in adempimento delle norme in vigore non può essere

esteso ad una Pubblica Amministrazione e pertanto il suddetto debito non è più ascrivibile a debito fuori bilancio;

- in ultimo, con riferimento al debito di € 43.861,00 nei confronti della Ditta Gattopardo per lavori su infrastrutture turistiche siti minori originariamente finanziate con fondi POR Sicilia 2000-2006, è stato proposto in data 12/07/2010 alla presidenza del Consiglio il riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio con relativo parere favorevole del Collegio dei Revisori e parere favorevole di regolarità contabile e copertura di spesa nei pertinenti capitoli di bilancio, ad oggi mantenuta ai residui. Nella seduta consiliare del 23.09.2010, il Consiglio, ha richiesto ulteriori dettagli sull'iter procedurale, non procedendo conseguentemente all'adozione dell'atto. Successivamente, su suggerimento dell'Avvocatura provinciale, sono stati forniti gli ulteriori chiarimenti tecnici all'Assessorato Regionale competente in materia di controllo sulla regolare esecuzione dei lavori, il quale con nota prot.n. 34421/295 del 12.04.2011 ha rigettato gli approfondimenti forniti. Ad oggi è in fase istruttoria la riproposizione in Consiglio del riconoscimento del debito fuori bilancio, ancorché l'ufficio di direzione lavori prosegue nell'attività di raccordo con l'Assessorato in argomento per la definitiva risoluzione della controversia di natura tecnica.
2. In riferimento alla violazione di cui al principio contabile n. 25 dell'*Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali*, appare opportuno rilevare che:
- a. Spese di funzionamento segreteria ATO Idrico su somme trasferite dai Comuni. Trattasi di somme versate dai comuni della provincia di Trapani aderenti all'ATO che la provincia utilizza per intero per il funzionamento della segreteria operativa dello stesso ATO; ciò in virtù dei contenuti della Convenzione di Cooperazione stipulata in data 9/9/2002, che demanda alla Provincia esclusivamente le attività di coordinamento.
 - b. Somme da versare a seguito liquidazione sinistri compagnie assicurative. Trattasi di somme che l'Ente rimborsa a chi subisce danni coperti da assicurazione e che quindi vengono pagati dietro liquidazione da parte della compagnia assicuratrice del sinistro occorso.
 - c. Somme da restituire per doppio bonifico sul c/c di tesoreria. Trattasi di fatto occasionale relativo ad un rimborso effettuato a seguito di un bonifico doppio accredito erroneamente sul conto corrente di Tesoreria.
 - d. Somme erogate per pagamenti in c/funziario delegato. Trattasi di somme erogate dalla Regione Siciliana presso la Cassa Regionale quale Funziario Delegato che, per esigenze dell'applicativo software, al fine di agevolare il calcolo delle ritenute di legge, vengono liquidate nei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e poi incassate mediante emissione di ordinativo di pagamento della Cassa Regionale emesso a favore dello stesso Ente.
 - e. Somme da pagare in attesa di definizione asse ereditario beneficiario defunto. In prossimità della chiusura dell'esercizio 2009, a seguito sentenza della Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, l'Ente ha emesso due mandati di pagamento per complessivi Euro 580.834,09 quale parte soccombente di una causa civile per occupazione forzata espropriativa. Tali mandati non sono stati riscossi dal beneficiario in quanto lo stesso è deceduto successivamente all'emissione degli stessi mandati e in tempo non più utile per il ritiro degli stessi. Il tesoriere ha perciò provveduto, a chiusura dell'esercizio, a convertire i mandati in assegni circolari per dare modo all'Ente, nel corso dell'esercizio 2010, di incassare i suddetti assegni al capitolo dei servizi per conto terzi e a creare il corrispondente impegno per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari ricompresi nell'asse ereditario del defunto.



- f. Trasferimento LSU anno 2011 erogato nel 2010 da incassare nell'anno di competenza. Trattasi di somme erogate a fine esercizio 2010 che si riferiscono al trasferimento che la Regione Sicilia ha destinato per l'anno 2011 al finanziamento della spesa dei Lavoratori Socialmente Utili. Considerato che trattasi di capitolo di spesa vincolato all'entrata e che la stessa entrata si è dovuta necessariamente incassare nell'esercizio 2010 in quanto accreditata direttamente sul conto corrente di tesoreria, l'Ente ha provveduto ad incassare la stessa al capitolo dei servizi per conto terzi e a creare il corrispondente impegno nel 2010; nell'esercizio successivo, poi, mediante emissione di mandato a favore dell'Ente, lo stesso ha provveduto ad accertare e ad incassare la somma al pertinente capitolo di entrata creando l'impegno al corrispondente capitolo di spesa.
- g. Somme da pagare a seguito trasferimenti o trattenute varie.
Trattasi di somma relativa a trasferimenti non previsti in sede di previsione e/o assestamento di bilancio accreditati direttamente nel conto corrente di tesoreria da accertare ed incassare necessariamente entro l'esercizio 2010. Per gli stessi si è creato il corrispondente impegno nella parte spesa.

3. Società Partecipate


a. Società Megaservice spa.

Mediante deliberazione n. 60 del 14.07.2009 il Consiglio Provinciale ha autorizzato il mantenimento, ai sensi dell'art. 3 commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), della partecipazione della Provincia Regionale di Trapani nella società "Mega Service s.p.a." nella considerazione che la stessa, interamente partecipata dalla Provincia, si pone come soggetto strumentale per lo svolgimento dei servizi dell'Ente e ad essa vengono affidati, mediante concessione in house ricorrendone le condizioni previste dalla vigente normativa, i servizi di pulizia, di manutenzione e di gestione immobiliari e manutenzioni stradali.

L'aumento dei costi del personale è scaturito dall'obbligo di trasformazione del contratto di lavoro di una parte consistente dei dipendenti (40) con il passaggio da "CCNL servizi" a "CCNL edile", conseguente alle esigenze contrattuali di adeguarli alle attività realmente esercitate dai suddetti dipendenti nel campo dell'edilizia e dei lavori pubblici.

In ossequio al predetto provvedimento n. 60 del 14.07.2009, con provvedimento n. 397 del 18.12.2009, la Giunta Provinciale ha proposto al Consiglio Provinciale di prendere atto di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della società Mega Service s.p.a. del 3.12.2009, e cioè:

- l'approvazione del bilancio infrannuale al 31.08.2009, unitamente alle relazioni di corredo, con una perdita di € 816.116,00 che va ad aggiungersi a quella di € 50.695,00 derivante dall'esercizio precedente e portata a nuovo: tale perdita è scaturita da un aumento dei costi riferiti all'obbligo sopra evidenziato dell'adeguamento contrattuale a cui non è corrisposto un aumento di ricavi ma anzi una riduzione del fatturato. La contrazione del fatturato è scaturita dall'impossibilità di affidare nuove commesse, trovandosi l'Ente in regime di esercizio provvisorio.
- la riduzione del capitale sociale da € 250.000,00 ad € 0,00 con l'abbattimento, in tal modo, di altrettanta parte delle perdite che si riducono, così, ad € 616.811,00;
- l'aumento del capitale sociale, a pagamento, da € 0,00 ad € 966.811,00;
- la dichiarazione dell'unico socio, Provincia Regionale di Trapani, di sottoscrizione per intero dell'aumento deliberato con il corrispondente obbligo a versare l'intera somma di € 966.811,00 una volta verificatasi la condizione sospensiva di adozione di deliberazione del Consiglio Provinciale pedissequa rispetto al deliberato assembleare;



- la riduzione del capitale sociale da € 966.811,00 ad € 350.000,00 abbattendo, in tale modo, l'intera residua perdita, dando atto che il capitale sociale, in conseguenza di quanto precede, ascende ad € 350.000,00 e spetta interamente all'unico socio Provincia Regionale di Trapani;
- il riconoscimento, in relazione a quanto prima ed ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 966.811,00 per ricapitalizzazione della società medesima, distinta in € 616.811,00 per ripiano perdite e per € 350.000,00 quale sottoscrizione per ricostituzione del capitale sociale.

Con provvedimento n. 9/C del 27.01.2010, il Consiglio Provinciale ha deliberato di prendere atto ed approvare quanto proposto dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 397 del 18.12.2009, riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio.

Per le stesse motivazioni, relative al carattere strumentale della società nei confronti della Provincia e per quanto deliberato dal Consiglio Provinciale in relazione alla volontà del mantenimento della predetta società, con provvedimento n. 336 del 27.09.2011 la Giunta Provinciale ha proposto al Consiglio Provinciale di prendere atto di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della società Mega Service s.p.a. del 19.07.2011, e cioè:

- l'approvazione del bilancio della Società al 31.12.2010, unitamente alle relazioni di corredo, con una perdita di € 311.302,00 comprensiva di quella di 82.997,00 derivante dall'esercizio precedente e a suo tempo portata a nuovo;
- la riduzione del capitale sociale da € 350.000,00 ad € 38.698,00, abbattendo in tal modo l'intera perdita di € 311.302,00;
- l'aumento del capitale sociale, a pagamento, da € 38.698,00 ad € 120.000,00;
- la sottoscrizione per intero, da parte dell'unico socio, Provincia Regionale di Trapani, dell'aumento deliberato con il corrispondente obbligo a versare l'intera somma di € 81.302,00 una volta verificatasi la condizione sospensiva di adozione di deliberazione del Consiglio Provinciale pedissequa rispetto al deliberato assembleare, dando atto che il capitale sociale, in conseguenza di quanto precede, ascende ad € 120.000,00 e spetta interamente all'unico socio Provincia Regionale di Trapani ed è interamente sottoscritto.

Con provvedimento n. 92/C del 7.12.2011, il Consiglio Provinciale ha deliberato di prendere atto ed approvare quanto deliberato dalla Giunta Provinciale con provvedimento n. 336 del 27.09.2011.

b. Società "Airstest S.p.A."

Mediante deliberazione n. 60 del 14.07.2009, nel deliberare per quanto previsto dall'art. 3 commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) in ordine al "Mantenimento di partecipazioni societarie della Provincia Regionale di Trapani", ha riconosciuto che la Società Airstest spa, quale soggetto gestore dell'aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani-Birgi, si pone in posizione strategica per lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale stante il contributo, soprattutto in termini di flussi turistici, che ne deriva dalla sua attività, per cui l'azione della stessa società risponde ai principi "di società che producono servizi di interesse generale" contemplati quale ipotesi di mantenimento della partecipazione dal richiamato comma 27 e peraltro alla stessa, proprio in ragione della gestione dello scalo aeroportuale, è sempre stata rivolta particolare attenzione per il perseguimento dei fini istituzionali della Provincia Regionale di Trapani quale soggetto deputato a favorire, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 9/86, ogni ipotesi di sviluppo economico e sociale del territorio.

A seguito dell'approvazione del bilancio societario al 31.12.2010, in data 3.08.2011 si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei soci della medesima società e, nell'occasione, è stata deliberata, tra l'altro, abbattendo l'intera perdita, la riduzione del capitale sociale da € 5.223.916,00 ad € 2.873.153,80 e, quindi, di € 2.350.762,20, stabilendo che tale riduzione "debba eseguirsi mediante riduzione del valore nominale di ciascuna delle numero 1.305.979 azioni della società, da euro 4,00 ad euro 2,20". In ordine alla previsione di € 1.350.000,00 per aumento di capitale societario nel bilancio 2011 si relaziona quanto segue:

In data 29.09.2011 si è tenuta un'altra Assemblea straordinaria dei soci Airgest che ha, tra l'altro, deliberato di aumentare, a pagamento ed in modo inscindibile, il capitale sociale da € 2.873.153,80 fino ad € 7.747.451,80, quindi di € 4.874.298,00, mediante emissione, alla pari, di numero 2.215.590 nuove azioni di nominali € 2,20 ciascuna, da offrirsi in opzione ai soci in ragione di n. 95 azioni di nuova emissione per ogni gruppo di n. 56 vecchie azioni possedute, nonché stabilire tempi e modalità per esercitare i diritti d'opzione e prelazione. In detta seduta assembleare, il Presidente dell'Airgest spa ha ribadito la necessità di esporre e documentare all'ENAC un capitale sociale di euro 7.746.853,49, interamente sottoscritto, versato ed esistente, al netto di eventuali perdite, e che, perciò l'aumento di capitale sociale proposto ai soci consentirebbe di proseguire il percorso stabilito dalle deliberazioni dei soci medesimi in ordine ai precedenti aumenti deliberati.

Nell'occasione della citata Assemblea del 29.09.2011, tale aumento del capitale sociale è apparso in linea con i precedenti deliberati, in quanto necessario all'ottenimento, da parte della società, secondo le prescrizioni dell'ENAC, della concessione della Gestione Totale.

Infatti, gli organi della società hanno sempre ribadito la ferma intenzione di raggiungere l'obiettivo irrinunciabile della così detta Gestione Totale da acquisire in via definitiva e per l'ottenimento della quale l'azienda stava predisponendo un piano di sviluppo industriale ed aeroportuale che soddisfacesse, nelle sue linee di sviluppo, quanto richiesto dall'ENAC, quale condizione per il rilascio della concessione della Gestione Totale, secondo le previsioni del DM.521/1997 per la corrispondente fascia di traffico.

Pertanto, con deliberazione n. 386 del 9.11.2011, la Giunta Provinciale ha aderito all'aumento del capitale sociale da € 2.873.153,80 ad € 7.747.451,80, esercitando il diritto d'opzione ex art. 2441 c. 2 del c.c. per la sottoscrizione di n. 1.091.645 nuove azioni del valore nominale di € 2,20 cadauna, per una somma complessiva di € 2.401.619,00, manifestando, nel contempo, la volontà di esercitare il diritto di prelazione ex art. 2441 comma 3 del c.c. sulle azioni di spettanza degli altri soci ed eventualmente rimaste inopiate fino ad un massimo di n. 30.000 azioni.

c. Società "Agriturpesca s.r.l."

Mediante deliberazione n. 61 del 14.07.2009 il Consiglio Provinciale ha autorizzato, ai sensi dell'art. 3 commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) il mantenimento della partecipazione della Provincia Regionale di Trapani nella società Agriturpesca s.r.l.

La citata deliberazione ha trovato fondamento nelle motivazioni di pubblico interesse, ritenute esistenti, legate alle ragioni delle finalità e degli scopi della società, nonché per l'attività svolta ed ancora da svolgersi quale Soggetto gestore del Patto territoriale per l'agricoltura, la pesca ed il turismo rurale della Provincia di Trapani, del quale la Provincia stessa è stato soggetto promotore, per cui, l'eventuale perdita della qualità di socio da parte della Provincia, considerato il peso di tale partecipazione per circa il 48% del capitale sociale, avrebbe determinato sicure conseguenze sulle possibilità di vita della società e, perciò, sull'altra connessa possibilità della stessa ad adempiere compiutamente alla sua

missione con il completamento delle attività ancora in corso così come rappresentate dall'Amministratore Unico della medesima società.

Pertanto, a seguito delle predette considerazioni, la Giunta Provinciale, con provvedimento n. 81 del 24.03.2010 ha deliberato, tra l'altro, di proporre al Consiglio Provinciale di prendere atto ed approvare quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci della Società "Agriturpesca s.r.l.", della quale la Provincia Regionale di Trapani è socio mediante la titolarità di n. 100 (cento) quote del valore nominale di € 516,00 cadauna, pari al 47,17% dell'intero capitale sociale, tenutasi in data 25.01.2010 in seduta ordinaria e straordinaria, confermando la sottoscrizione dell'intero aumento del capitale sociale di € 259.720,39 deliberato in occasione della citata assemblea, dando contestualmente atto che lo stesso, per effetto dell'abbattimento dell'intera residua perdita di € 159.720,39, ascende ad € 100.000,00 (centomila/00) ed è di totale titolarità della stessa Provincia quale socio unico della società "Agriturpesca s.r.l.";


Con provvedimento n. 21/C del 15.04.2010, il Consiglio Provinciale ha deliberato per come sopra richiesto dalla Giunta, giusta provvedimento n. 81 del 24.03.2010 citato.

Con riguardo alla ulteriore perdita dell'esercizio 2010 si fa presente che, con nota del 24/09 u.s., è stata trasmessa da parte della Società, la documentazione relativa al bilancio della suddetta Società a r.l.: nella relazione del Collegio sindacale viene rappresentata la necessità di valutare la possibilità della liquidazione della società stante che la stessa non produce ricavi e le perdite si verificano annualmente, pertanto l'amministrazione, previa verifica delle condizioni rappresentate, procederà secondo quanto indicato dallo stesso Collegio.

d. In ordine alla riscontrata adesione multipla della Provincia a forme associative si evidenzia in dettagliato elenco le sottoindicate partecipazioni:

- AIRGEST Gestione Aeroporto civile Trapani-Birgi
- G.A.P. S.p.a Gestione Aeroporto civile Pantelleria
- MEGA SERVICE S.p.a. Gestione servizi strumentali all'Ente
- FUNIERICE SERVICE S.r.l. Servizio di trasporto pubblico locale e turistico mediante impianto a fune da e per Erice, e gestione parcheggi a valle.
- EUROBIC S.c.p.a. Disposizione di scioglimento del Tribunale di Trapani del 29/03/2007
- TERRA DEI FENICI S.p.a. e BELICE AMBIENTE S.p.a. Gestione integrata dei rifiuti: in liquidazione ai sensi dell'art. 19 l.r. 9/2010
- AGRITURPESCA S.r.l. Gestione Patto territoriale Agricoltura Soggetto Responsabile per il coordinamento e l'attuazione del patto ai sensi della delibera CIPE del 21.03.1997.
- LEADER ULIXES S.c. r.l. Attuazione progetti comunitari "Leader"
- GAL ELIMOS S.c. r.l. Sostegno allo sviluppo rurale
- ASI in liquidazione ai sensi della L.r. n.8/2012
- CONSORZIO "GOLFO DI CASTELLAMMARE": Mantenimento efficienza nelle acque costiere di C/mmare, Tutela e fruizione dell'ambiente marino e vigilanza zone di popolamento
- CONSORZIO TRAPANI SVILUPPO in liquidazione giusta decisione assembleare del 9/06/2004
- CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI: Attuazione corsi universitari per il conseguimento titoli accademici ed attività connesse
- COSVAP DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA: Tutela, valorizzazione e razionalizzazione delle produzioni ittiche
- CONSORZIO I.T.A. Istituto per le tecnologie avanzate: Promozione attività industriali di tecnologie avanzate mediante creazione polo di ricerca e di alta formazione

Con particolare riferimento si evidenzia che per la società "Eurobic del mediterraneo s.c.p.a" è stato disposto lo scioglimento, per avvenuta riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo



legale, disposta dal Tribunale di Trapani con provvedimento n. 1118/2006 del 29.03.2007. Con decreto del Tribunale di Trapani del 17.09.2009 è stato nominato il liquidatore nella persona del Dott. Matteo Catalano, nt. ad Erice il 16.04.1961 (C.F.: C'NLMTT61D16D423D).


4. a. Si segnala che la criticità in ordine all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per finanziare l'integrazione oraria del personale precario, è stata valutata tenendo conto dell'andamento della riduzione di spesa relativa ai pensionamenti del personale a tempo indeterminato dell'amministrazione provinciale per effetto del blocco del turn over applicato nell'ultimo quinquennio e comunque nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art.1 c.557 della L.296/2006. A ciò si aggiunge la difficoltà di programmazione di interventi di riduzione di spesa da un anno all'altro, in considerazione che la notevole riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato negli ultimi anni incide negativamente sulla spesa corrente.
- b. L'incremento del rapporto spesa del personale/spesa corrente subisce l'inclusione delle voci di finanziamento regionale prima escluse; nonché i consistenti tagli sui trasferimenti erariali anno 2010.
- c. L'incremento della spesa del personale dell'anno 2010 rispetto all'anno 2008 è stato determinato dall'abrogazione, per effetto dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 13/2009, dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 6/2009 che consentiva nell'anno 2008 l'esclusione sulla base di calcolo delle spese di personale a carico del bilancio regionale quale contributo annuale per il finanziamento della stabilizzazione dei precari e per il personale delle Riserve naturali.

E' da rilevare come l'abrogazione della norma sia intervenuta solo successivamente all'esercizio finanziario 2008, concretizzandosi così una sostanziale differenza tra la comparazione degli aggregati di spesa dell'anno 2008 non comprendenti il trasferimento di somme dalla Regione il personale precario €1.809.000,00 e il personale delle riserve Naturali 691.000,00 rispetto a quelli del 2010. Infatti, come più volte deliberato dalla stessa Corte dei Conti, il confronto fra esercizi finanziari differenti può essere effettuato solo su aggregati di spesa relativi a dati omogenei.

Peraltro, qualora si tenesse conto anche di tali trasferimenti per l'anno 2008 si evidenzerebbe il rispetto del vincolo di riduzione della spesa (anno 2008 comprensivo dei citati trasferimenti €19.420.502,30 anno 2010 €19.293.070,64).

Si comunica infine che questa Amministrazione verrà rappresentata per delega dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Scalisi e dalla D.ssa Maria Stella Marino Dirigente del Settore Finanziario.

Il Commissario Straordinario
D.ssa Luciana Giammanco



- 1) I-III-VII SETTORE
- 2) Puntamento del Conto di Stato
- 3) Revisioni dei Conti



For copie per il Capofila Allegato C
e per il Segretario

Corte Conti

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE

FATTA
COPIA X SEGRETARIO
GENERALE
[Signature]

Al Consiglio Provinciale
per il tramite del suo Presidente
TRAPANI



Al Sig. Commissario Straordinario
della Provincia Regionale di
TRAPANI

12-3-4

All'Organo di Revisione
della Provincia Regionale di
TRAPANI

PROT ENTRATA
n° 5626

FAX 0923 - 28.815
TEL 0923 - 80.67.70

provincia.trapani@cert.prontotp.net

CORTE DEI CONTI



0008839-12/10/2012-SC_SIC-R14-P

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali - Rendiconto 2010: adempimenti ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 266/2005 (legge finanziaria 2006).
- Trasmissione deliberazione n. 247/2012/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 247/2012/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 26 SETTEMBRE 2012, alle ore 11,00.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

Marta Di Francesco
[Signature]



Deliberazione n. 247/2012/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 26 settembre 2012, composta dai seguenti magistrati:

Rita Arrigoni - Presidente
Maurizio Graffeo - Consigliere
Francesco Albo - Primo referendario - relatore
Giovanni Di Pietro - Referendario
Paolo Bertozzi - Referendario

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto l'art. 1, commi 166, 167 e 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista deliberazione di questa sezione di controllo n. 130/2011/INPR avente ad oggetto: "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2010";

vista la nota del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana dell'8 agosto 2011, con la quale è stata inoltrata al legale rappresentante e al Presidente del Collegio dei revisori la predetta deliberazione di questa Sezione di controllo, nonché i relativi questionari ai fini della loro ritrasmissione da parte del Collegio dei revisori entro trenta giorni dall'approvazione del consuntivo;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile della Provincia regionale di Trapani (TP) pervenuta a questa Sezione regionale in data 4/11/2011;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo con la quale la Sezione di controllo è stata convocata per gli adempimenti di cui al menzionato comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;



udito il relatore, Primo referendario dott. Francesco Albo;


L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo intestata dalla legge alla Corte, essendo la stessa volta a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive ritenute idonee.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179/2007, trova il proprio fondamento costituzionale negli artt. 100, ma anche art. 81 Cost., 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione, e tiene anche conto del nuovo assetto istituzionale derivante dalla riforma del titolo V della Costituzione (L. cost. n. 3/2001).

In armonia con i principi autonomistici sanciti da tale riforma costituzionale, esso ha natura non "interdittiva", bensì "collaborativa", in quanto mira nell'interesse del singolo ente e dello Stato - comunità, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo che l'ente stesso possa responsabilmente assumere le decisioni più opportune, attraverso un virtuoso processo di autocorrezione.

Dalla finalizzazione di tale controllo alla verifica del rispetto di vincoli di natura squisitamente finanziaria è agevole comprendere come il riscontro che in questa sede si compie mira fondamentalmente a fare emergere quelle anomalie e disfunzioni che siano in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio, non consentendo all'ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali di finanza pubblica. Pertanto la gravità della Irregolarità va fondamentalmente riferita, nell'ambito dell'analisi che si compie in questa sede alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con particolare attenzione anche alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, all'osservanza del vincolo all'indebitamento ex art. 119 Cost., all'osservanza delle limitazioni previste in materia di spese per il personale ed in generale a comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria dell'ente che siano in grado di refluire negativamente sulla capacità, attuale o futura, della conservazione degli equilibri di bilancio.



Handwritten signature or initials.

Dall'esame della predetta relazione, redatta dall'organo di revisione della Provincia regionale di Trapani (TP), e dalla successiva istruttoria, è emerso:

1. la presenza di una situazione di forte criticità nella gestione delle società partecipate della Provincia con particolare riferimento ai seguenti organismi partecipati per i quali si rilevano elevate perdite nell'ultimo triennio 2008-2010, tali da richiedere gli interventi di cui all'art. 2447 del c.c.:
 - a. Società "Mega Service S.p.A.", partecipata per il 100% e destinataria di svariati affidamenti di lavori da parte dell'ente, in relazione alla quale si registra un aumento del costo del personale a seguito della trasformazione del contratto di lavoro di 40 dipendenti da "CCNL servizi" a "CCNL edile" che ha determinato un aumento dei costi del personale da €1.957.440 del 2008 a circa €2.400.000 nel 2009. Per la copertura delle perdite 2009 la Provincia ha riconosciuto debiti fuori bilancio legati per €616.811 (lettera b) - copertura disavanzi e perdite) e per €350.000 (lettera c) - ricapitalizzazioni). Ulteriore ricapitalizzazione risulta essere stata effettuata a seguito delle perdite registrate nel 2010 (euro 311.302,00);
 - b. Società "Aigest S.p.A.", partecipata per 49,47%; dal rendiconto 2010 emerge una perdita d'esercizio di €2.355.084 che viene coperta mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria vincolata e per la restante parte con abbattimento del capitale sociale che da €5.223.196,00 viene ridotto a €2.350.762,20 (delibera assemblea straordinaria 3.08.2011). Dal preventivo 2011 risulta un onere a carico della Provincia di 1.350.000,00 per aumento di capitale;
 - c. Società "Agriturpesca S.r.l.", partecipata per il 100%, in relazione alla quale si registra un risultato d'esercizio e un patrimonio netto costantemente negativo. Nel 2010 la Provincia risulta aver acquisito l'intero pacchetto azionario della società, riconoscendo un debito fuori bilancio per €159.720,39 (lettera b) - copertura disavanzi e perdite) e per €100.000,00 (lettera c) - ricapitalizzazioni). Il 2010 chiude con un'ulteriore perdita di €67.856,00 che al pari degli esercizi precedenti è tale da rientrare nella fattispecie di cui all'art. 2447 del c.c.;
 - d. Si riscontra, inoltre, l'adesione multipla della Provincia a forme associative in violazione di quanto disposto dalla L.R. 16-12-2008, n. 22 e il mantenimento della partecipazione nella società "Eurobic del Mediterraneo S.C.p.A", per la quota del 50%; il cui ultimo bilancio approvato risale al 2005.
2. consistenti debiti fuori bilancio, pari ad €1.289.172,02, in gran parte imputabili a copertura disavanzi e a ricapitalizzazioni di società partecipate, e il mancato riconoscimento, nell'esercizio 2010, di debiti fuori bilancio per €246.525,22;
3. utilizzo dei servizi per conto terzi (voce "Altre per servizi c/terzi") al di fuori delle voci tassativamente individuate dal principio contabile 2.25, con riferimento a:
 - a. spese di funzionamento segreteria ATO idrico su somme trasferite dai Comuni;
 - b. somme da versare a seguito di liquidazione sinistri compagnie assicurative;
 - c. somme da restituire per doppio bonifico sul c/c di tesoreria;
 - d. somme erogate per pagamenti in c/funziario delegato;
 - e. somme da pagare in attesa di definizione asse ereditario beneficiario defunto;
 - f. trasferimento LSU anno 2011 erogato nel 2010 da incassare nell'anno di competenza;
 - g. somme da pagare a seguito di trasferimenti o trattenute varie.
4. Profili di criticità connessi all'andamento della spesa per il personale nell'ultimo triennio di riferimento atteso:



- a. l'utilizzo, nell'esercizio 2010, dell'avanzo di amministrazione per finanziare spese relative all'integrazione salariale del personale precario (euro 850.000,00) con possibili refluenze anche sul rispetto del limite imposto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 relativamente alle spese per il personale;
- b. l'elevata incidenza percentuale sull'ammontare della spesa corrente (48% circa) in presenza di proroghe e rinnovi contrattuali nell'esercizio 2010;
- c. un aumento complessivo della spesa per il personale da euro 16.982.638,00 nel 2008, a euro 19.293.070,64 nel 2010 (+2.310.433,00) a fronte di una riduzione del numero dei dipendenti pari a 359 unità. In tale ambito, si registra anche una discordanza tra l'entità numerica del personale complessivamente impiegato nella Provincia riportata nel questionario (623 nel 2008; 614 nel 2009; 605 nel 2010) e i dati comunicati dall'Organo di revisione nel parere al rendiconto 2010 (680 nel 2008; 675 nel 2009; 621 nel 2010).

All'adunanza pubblica del 26 settembre 2012 in rappresentanza dell'Amministrazione, che ha fatto pervenire agli atti una memoria (prot. C.d.C. n. 33 del 25/09/2012), erano presenti il segretario generale e il dirigente dei servizi finanziari, delegati dal legale rappresentante *pro tempore*.

Per quanto concerne il primo punto, la Sezione, nel prendere atto delle controdeduzioni, richiama innanzitutto l'attenzione dell'ente sulla possibilità di affidare direttamente manutenzioni stradali ed altri lavori ad una propria società partecipata *in house* (punto 1.a del deferimento) alla luce del quadro normativo vigente, che non sembra contemplare tale ipotesi.

Problematica, inoltre, appare la conferma dell'adesione dell'ente a cinque consorzi¹ (cfr. punto 1.d del deferimento), che sembra in contrasto con i limiti quantitativi fissati dall'art. 10 della L.R. 16.12.2008 n. 22.

Perplessità si esprimono, in termini più generali, con riferimento alle varie partecipazioni societarie elencate ai punti a,b,c del deferimento (la società Eurobic risulta essere stata sciolta), per le reiterate ed elevate perdite d'esercizio, nonché per gli aggravii dei costi di gestione realizzati nel triennio 2008/2010 (cfr., ad esempio, la fattispecie di cui al punto 1.a del deferimento). Tali fenomeni, generando l'insorgere di ingenti debiti fuori bilancio per copertura di disavanzi e ricapitalizzazioni di società, hanno avuto negative refluenze sugli equilibri di bilancio dell'ente.

L'organo consiliare ha espressamente confermato ex art. 3 comma 27 della l. n. 244/2007 le predette partecipazioni, ritenendole di importanza strategica dell'ente.

Orbene, come già ricordato dalla giurisprudenza contabile (cfr., ex multis, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 753/2010/PAR, Sezione controllo Veneto, n. 5/2009/PAR), l'articolo 3 commi 27-32, nel porre limitazioni alla costituzione e alla partecipazione in società da parte delle pubbliche amministrazioni, ribadisce e rafforza il principio generale secondo cui la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni

¹ Il riferimento è a: Consorzio "Golfo di Castellammare", Consorzio "Trapani sviluppo", "Consorzio universitario della Provincia di Trapani", Consorzio "COSVAP" e "Consorzio ITA".

azionarie da parte degli enti locali, a prescindere dalla qualificazione privatistica di tali soggetti, richiede come presupposto la "funzionalizzazione" dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, da valutarsi anche in termini di "stretta necessità" rispetto alla *mission* istituzionale dell'ente.

In tale ambito, la valutazione in ordine all'attività sviluppabile dalla società partecipata deve essere il *risultato di un processo complesso, nel quale l'ente deve attentamente valutare i costi e i benefici dell'affidamento del servizio alla società, in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione in un'ottica di lungo periodo, nonché le ricadute sui cittadini e sulla responsabilità dell'amministrazione, individuando puntualmente sia le esigenze di pubblico interesse, sia la convenienza economica.*

Siffatte valutazioni si rendono necessarie non solo in fase genetica, ma anche durante la vita degli organismi stessi, nel momento in cui le reiterate e sistematiche perdite gestionali mettono in discussione l'efficacia e l'economicità del modulo gestionale prescelto, o addirittura la reale operatività delle società *de quibus* nella resa delle funzioni o dei servizi pubblici di pertinenza.

Parimenti necessaria appare la messa a punto di un efficace sistema di *corporate governance*, attraverso un costante monitoraggio degli andamenti gestionali ed un informato esercizio dei poteri di vigilanza e controllo; in difetto, eventuali interventi finanziari anche per importi significativi potrebbero al più consentire di procrastinare siffatte gestioni antieconomiche, con serie ripercussioni negative sugli equilibri di bilancio dell'ente.

In ogni caso, eventuali operazioni di ripiano e / o ricapitalizzazione, fatte salve le discipline di settore (ad esempio, in materia di gestione integrata dei rifiuti), dovrebbero essere coerenti con il disposto dell'art. 6 comma 19 del D.L. 31.5.2010 n. 78, secondo cui *"Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali"*.

Sull'interpretazione della norma, si rinvia al consolidato orientamento ermeneutico sorto a riguardo (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 753/2010/PAR; Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, n.428/2010/PAR; Sezione di controllo Piemonte, n. 61/2010/PAR).



Con riferimento all'indebito utilizzo dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi, le controdeduzioni dell'amministrazione risultano in gran parte inidonee a superare le perplessità della Sezione.

L'utilizzo di tali capitoli al di fuori dei casi tassativamente elencati nel principio contabile 2.25, infatti, può rivestire profili di grave criticità in quanto le partite di giro non sono prese in considerazione dal legislatore ai fini del computo dei saldi rilevanti per il patto di stabilità, proprio in ragione della loro neutralità e della propedeuticità rispetto alla realizzazione di interessi istituzionali di terzi.

La prassi di utilizzare i capitoli relativi ai servizi per conto terzi come una sorta di "conto intermedio", con successiva compensazione amministrativa ai pertinenti capitoli di bilancio, inoltre, oltre a violare il citato principio di tassatività e il principio di veridicità del bilancio, risulta irregolare perché rappresenta, sia per competenza che per cassa, una duplicazione con le movimentazioni contabili agli ordinari capitoli di entrata e di spesa. Sul punto, si rinvia al divieto recentemente introdotto dal legislatore nazionale con l'art. 7 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 118/2011.

Con riferimento alla spesa del personale, le controdeduzioni dell'ente e gli elementi acquisiti in sede di adunanza hanno chiarito l'avvenuto rispetto da parte dell'ente del limite di spesa di cui all'art. 1 comma 557 della l. n. 296/2006 e.s.m.i.

Gliòva rilevare, tuttavia, ai fini della sana gestione, il costante incremento del volume complessivo della spesa di personale e della sua incidenza percentuale rispetto alla spesa corrente.

Sempre nel medesimo ambito, si ritiene che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per finanziare l'integrazione salariale del personale precario, pur astrattamente consentito dal TUEL, non sia coerente con i principi di sana gestione per via della strutturale inidoneità di tale tipologia di entrata *extra ordinem* ad assicurare la copertura di consistenti spese di natura ripetitiva (ben 850.000,00 euro), e dunque il mantenimento dei futuri equilibri di bilancio.

Auspicabile risulta, pertanto, una revisione strutturale della spesa, da ricondurre necessariamente nell'alveo delle reali capacità finanziarie dell'ente.

Conclusivamente, sulla base delle gravi criticità riscontrate, in gran parte confermate a seguito del contraddittorio con l'ente, il Collegio evidenzia la necessità che vengano adottate le necessarie misure correttive volte ad eliminare le problematiche riscontrate, a tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione dell'ente.

P. Q. M.

- accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.



ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio provinciale - per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive, come previsto dal comma 168, dell'art.1, della legge n. 266 del 2005, oltre che al Commissario straordinario ed all'Organo di revisione della Provincia regionale di Trapani (TP).

DISPONE

che l'ente trasmetta a questa Sezione di controllo le misure correttive adottate dall'organo consiliare entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento della presente.

L'ESTENSORE

(Francesco Albo)
Francesco Albo

IL PRESIDENTE

(Rita Arrigoni)
Rita Arrigoni



Depositata in segreteria il 12 OTT. 2012

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Maria Di Francesco)
Maria Di Francesco

7

Rispondi: Inviato In arrivo Letto Eliminato Archiviato In attesa di risposta

Oggetto: PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI - TRASM. D. (6) PEC
Da: sicilia.controllo
Data: Ven 12/10/2012 15:23
A: provincia.trapani@cert.prontopn.net

Allegati:

- Deliberazione 247 PROVINCIA REGIONALE-TRAPANI.pdf
- Lettera Deliberazione 247 PROVINCIA REGIONALE TRAPANI.pdf

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA - SERVIZIO DI SUPPORTO IL DIRIGENTE
 Al Consiglio Provinciale tramite il suo Presidente
 Al Presidente della Provincia Regionale
 All'Organo di Revisione della Provincia Regionale

Si trasmette copia della deliberazione adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e relativi lettere di trasmissione. Si prega di dare accieco riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sicilia.controllo@cortesconticert.it

P. to IL DIRIGENTE Mario Di Francesco

Handwritten mark



Provincia Regionale di Trapani

SETTORE LEGALE

Trapani, 28 febbraio 2013.

→ Al Presidente del Consiglio Provinciale

e p.c.

Al Commissario Straordinario

e p.c.

Al Segretario Generale

Sede

RELAZIONE INTEGRATIVA DELLE MOTIVAZIONI POSTE A BASE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA RELATIVA A: ART. 1 COMMA 168 L. 23/12/2005 N. 266 – DELIBERAZIONE SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA DELLA CORTE DEI CONTI N. 247/2012/PRSP DEL 26/9/2012. MISURE CORRETTIVE – MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 8 DEL 15.1.2013.

In considerazione dell'andamento fatto registrare dalla seduta consiliare di ieri e dei contenuti emersi particolarmente in alcuni interventi svolti durante la discussione sulla proposta dell'atto in epigrafe, ci facciamo scrupolo di più estensivamente argomentare – in fatto, ma soprattutto in diritto – il fondamento motivazionale già insito nel corpo della Delibera. Volendo utilmente circoscrivere il ragionamento alla questione sollevata in riferimento alla opzione in favore del Consorzio di Castellammare del Golfo a discapito del Cosvap, va osservato:

- In ordine al punto 4) del dispositivo della superiore proposta di deliberazione va precisato che il contenuto della deliberazione numero 247/2012, adottata dalla sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nell'adunanza del 26 settembre 2012, in due righe di pagina 4, riporta: "Problematica appare la conferma dell'adesione dell'Ente a cinque consorzi, che sembra in contrasto con i limiti quantitativi fissati dall'articolo 10 della legge regionale n. 22 del 2008"; tra essi, nella nota (1) in calce alla pagina, annovera il Consorzio "Golfo di Castellammare" ed il Consorzio "COSVAP".
- L'Amministrazione ha ritenuto di dover verificare ciò che l'individuazione letterale della Corte dei Conti conteneva, rilevando intanto che la partecipazione al Consorzio di Castellammare del Golfo, ora denominato "Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiero tirrenico occidentale", non è limitata al solo territorio di Castellammare del Golfo, bensì estende la sua operatività dalla costa di Capo Lilibeo fino alla foce del fiume Pollina, Isole Egadi e Ustica: quindi a tutto il litorale che perimetra il territorio provinciale amministrato.



Provincia Regionale di Trapani

SETTORE LEGALE

- I criteri seguiti dal Commissario Straordinario nella scelta del mantenimento della partecipazione nel predetto Consorzio vanno anzitutto individuati nella precedenza dell'adesione che risale al 1981, mentre molto più recente (1999) risulta quella al COSVAP. Si é, pertanto, ritenuto necessario provvedere ad eliminare la duplicazione, in quanto il primo vede la Provincia aderire obbligatoriamente per i fini di cui alle leggi regionali n. 31 dell' 1 agosto 1974 e n. 32 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Decreto Assessoriale Pesca n. 544 del 19.09.2012 che, nelle more della riorganizzazione dei Consorzi di ripopolamento ittico, ha riconfermato (almeno fino al 31.12.2013) alcune strutture consortili, tra le quali il succitato Consorzio Golfo di Castellammare, ad esso attribuendo la nuova denominazione ed estendendone le competenze territoriali, come anzidetto.
- Il criterio seguito nella scelta risponde anche ad un'altra norma, la legge regionale n. 22 del 16 dicembre 2008 che, per quanto riguarda l'adesione delle amministrazioni degli enti locali, recita all'articolo 10: *"Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture - ed in questo caso la Provincia è un Ente sovracomunale - ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni....."* (il predetto art. 25 prevede, tra l'altro, che *"I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali"*).
- L'articolo 4 dello Statuto del "Consorzio del Golfo di Castellammare per lo sviluppo del patrimonio ittico" prevede le seguenti finalità: 1) L'istituzione ed il mantenimento in efficienza nelle acque costiere del Golfo di Castellammare, già precluse alla pesca a strascico di zone di ripopolamento attivo; 2) La tutela e la fruizione del patrimonio ambientale e marino, ivi comprese le attività di ricerca nell'ambito ed in conformità alle direttive del Dipartimento Regionale della Pesca; 3) L'attività di vigilanza nelle zone di ripopolamento di cui al punto 1) (la cui estensione territoriale è stata modificata dal succitato D.A. 544); 4) Il controllo sull'andamento e lo sviluppo della produzione nelle zone di ripopolamento etc.etc. 5) La tutela e la valorizzazione delle risorse marine; 6) Lo svolgimento di attività di orientamento, formazione, creazione di imprese finalizzate alla tutela, fruizione e alla messa in produzione dell'ambiente marino e costiero.



Provincia Regionale di Trapani

SETTORE LEGALE

- L'art. 4 dello Statuto del COSVAP, Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del Pescato, nel prevedere la tutela, la valorizzazione e razionalizzazione delle produzioni ittiche, indica le seguenti finalità: 1) elevare il grado di integrazione produttiva e di servizio dei consociati; 2) realizzare progetti volti alla razionalizzazione e riduzione dei costi di produzione; 3) ricercare nuove opportunità relative alle filiere della pesca; 4) tutelare gli interessi degli associati sul piano economico, finanziario e creditizio, legale, tributario e sindacale; 5) promuovere la prevenzione e la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro....; 6) promuovere e favorire progetti di ricerca scientifica....; 7) distinguere la produzione dei servizi dei soci aderenti con marchi a garanzia delle caratteristiche di qualità....; 8) esercitare un'attività di vigilanza nella produzione e nel commercio....; 9) promuovere, favorire ed attuare iniziative, volte alla valorizzazione economica e commerciale....; 10) offrire l'assistenza tecnica, commerciale, impiantistica ai Soci....; 11) favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese; 12) effettuare tutte le operazioni immobiliari necessarie al raggiungimento degli scopi sociali; 13) l'attività svolta dal consorzio non è considerata commerciale.

La analogia tra gli scopi dei due Consorzi è stata evidenziata dalla magistratura contabile: tant'è che la stessa Corte ha sottolineato la sussistenza, nel caso, della fattispecie di cui al citato art. 10 della legge regionale n. 22/2008.

L'Amministrazione Provinciale, nel concepire l'atto deliberativo, ha dunque applicato criteri tecnico-giuridici, venendo viepiù condotta dai rilievi della Corte dei Conti.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
- **Avv. Diego Maggio** -